



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/4596-20

Roma, 23 settembre 2020

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della salute del 21 settembre 2020 – ulteriori restrizioni agli ingressi in Italia.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale ROMA
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria tecnica - amministrativa per la gestione fondi europei e programmi operativi nazionali SEDE
- Ufficio per lo sviluppo delle attività provvedimentali ed istituzionali SEDE
- Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE
- Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive SEDE
- Comitato per l'Innovazione e la Standardizzazione dei Sistemi Informativi e delle Comunicazioni dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO  
E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI  
GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA  
DI PREVENZIONE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA  
STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA  
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA  
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI  
DI ISTRUZIONE ROMA  
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA  
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-  
LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA  
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE  
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA  
SICUREZZA PERSONALE ROMA  
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE  
DELLA POLIZIA DI STATO ROMA  
ALL'AUTORITA' DI GESTIONE/RESPONSABILE  
DEI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI ROMA  
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA  
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA  
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO  
PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA  
ALL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO  
PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI  
SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA  
DELLA REPUBBLICA ROMA  
ALL'ISPettorato DI P.S. "VATICANO" ROMA  
ALL'ISPettorato DI P.S. "SENATO DELLA REPUBBLICA" ROMA  
ALL'ISPettorato DI P.S. "CAMERA DEI DEPUTATI" ROMA  
ALL'ISPettorato DI P.S. "PALAZZO CHIGI" ROMA  
ALL'ISPettorato DI P.S. "VIMINALE" SEDE

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE  
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE SEDE



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITA'  
DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA  
DEL DIPARTIMENTO SEDE

Per i profili di interesse, si trasmette l'odierna circolare Prot. 0064590 predisposta dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, relativa all'oggetto.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Papa





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
SERVIZIO POLIZIA DELLE FRONTIERE E DEGLI STRANIERI

**nr.1 allegato**

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020 – ulteriori restrizioni agli ingressi in Italia.

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AGLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

*e, per conoscenza*

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO P.S.

ROMA

In data 21 settembre 2020, il Ministro della Salute ha adottato l'allegata Ordinanza che integra l'elenco degli Stati e territori, di cui all'allegato 20 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020.

Nello specifico, a decorrere dal 23 settembre 2020 e nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 7 ottobre 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna e Francia (*limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, ile-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra*), ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 come prorogato e integrato dal DCPM del 7 settembre 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Resta fermo l'obbligo per tali persone, anche se asintomatiche, di comunicazione immediata del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Le misure previste non si applicano alle categorie indicate nell'articolo 6, commi 6 e 7 del DCPM del 7 agosto 2020<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Le prescrizioni di cui sopra non si applicano:

- a. all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b. al personale viaggiante;
- c. ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
SERVIZIO POLIZIA DELLE FRONTIERE E DEGLI STRANIERI

Per i territori della Francia diversi da quelli indicati, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.

Inoltre, al fine di adeguare le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica:

- la **Bulgaria** passa dall'elenco C all'elenco **B<sup>2</sup>** dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- la **Serbia** passa dall'elenco F all'elenco **E<sup>3</sup>** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Ciò premesso, codeste Zone vorranno diramare il contenuto dell'Ordinanza agli Uffici con attribuzioni di frontiera rientranti nelle rispettive aree territoriali, mentre codesti Uffici di Frontiera ne cureranno la massima diffusione al personale dipendente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Irene Tittoni

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, è esonerato dalle prescrizioni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario:

- ✓ chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ✓ chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ✓ il cittadino e residente degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20, che fa ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- ✓ il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ✓ il lavoratore transfrontaliero in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- ✓ il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ✓ il funzionario e l'agente, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, l'agente diplomatico, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, il funzionario e l'impiegato consolare, il personale militare e personale della Polizia di Stato nell'esercizio delle sue funzioni;
- ✓ l'alunno e lo studente per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana.

<sup>2</sup> Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di Monaco.

<sup>3</sup> Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

AD





# Ministero della Salute

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*» e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la nota del 21 settembre 2020 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;

Emana  
la seguente ordinanza:

#### Art. 1

#### Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come prorogata e integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, le parole «*Croazia, Grecia, Malta o Spagna*» sono sostituite dalle seguenti: «*Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna*».

2. Per i territori della Francia diversi da quelli indicati al comma 1 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.

3. Al fine di adeguare le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati e territori di seguito indicati si applica la disciplina seguente:

- a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco B dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
- b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.

Art. 2  
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

*La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

Roma, li **21 SET 2020**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

